5) nella SEZIONE G, al primo rigo di pagina 12 è cancellata la seguente parola, "settembre" ed è sostituita con la seguente parola, "ottobre";

Vista la Legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e s.m.i.;

A voti unanimi

### **DELIBERA**

di modificare l'Allegato A della predetta delibera, nel seguente modo:

1) nella SEZIONE B, al rigo 10 di pagina 3, subito dopo il capoverso "Ciascuna impresa, sia in qualità di singola proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola "idea progettuale" per uno solo dei Bandi 1 e 2." è da inserire la seguente frase,

"Ciascuna impresa che presenti domanda per i bandi 1 o 2 potrà partecipare anche al bando di cui alla delibera di Giunta regionale n. 587 del 14.7.2014 purché la partecipazione dell'impresa ad ogni bando non superi il 50% del costo totale ammissibile di progetto e si presenti con un partenariato diverso in tutti i suoi componenti di natura privata;

Il mancato rispetto delle limitazioni di cui ai due precedenti capoversi comporta la decadenza della domanda da tutti i bandi in materia di R&S con pregiudizio per l'eventuale partenariato;"

- 2) nella SEZIONE B, al rigo 11 di pagina 4, è cancellata la seguente parte di frase, "o, in alternativa, all'occupazione";
- 3) nella SEZIONE C, al decimo rigo di pagina 5 è cancellata la seguente frase, "Bando 2: da 250.000 a 3 milioni di costo totale ammissibile del progetto nel caso di MPMI in cooperazione tra loro; da 50.000 a 250.000 nel caso di MPMI singole"ed è sostituita con la seguente frase, "Bando 2: da 200.000 a 3 milioni di costo totale ammissibile del progetto nel caso di MPMI in cooperazione tra loro; da 50.000 a 200.000 nel caso di MPMI singole";
- 4) nella SEZIONE F, al rigo 30 di pagina 11, sono cancellate le seguenti parole, "alle imprese" e sono sostituite con le seguenti parole, "ai progetti";
- 5) nella SEZIONE G, al primo rigo di pagina 12 è cancellata la seguente parola, "settembre" ed è sostituita con la seguente parola, "ottobre";

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta DELIBERAZIONE 21 luglio 2014, n. 609

Approvazione protocollo d'intesa per programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca peril conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore - Decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014.

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l'attuazione di un programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado con periodi di formazione in Azienda e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

Visto il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sulla istituzione di una "Garanzia per i Giovani" (2013/C120/01);

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

Vista l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di "alleanza europea per l'apprendistato" con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

Visto il D.lgs 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, Testo Unico dell'apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento

Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti

Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

Visto l'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai fini del programma sperimentale di cui all'art. 8 bis della citata legge n 128 /2013;

Considerato l'accordo sindacale sottoscritto da Enel e dalle Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL in data 13 febbraio 2014, e, separatamente, da UGL Chimici Energia in data 17 febbraio 2014, "Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'apprendistato in alternanza scuola – lavoro e professionalizzante";

Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 di attuazione della L.R. 32/2002, approvato con Deliberazione n. 32 del 17 aprile 2012 dal Consiglio Regionale della Toscana, che prevede per i rispettivi obiettivi specifici:

- 1.b l'azione 1.b.5. Percorsi di alternanza scuolalavoro;
- 4.b, l'azione 4.b.5 Apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca;

Vista la DGRT 771/2013 che approva la programmazione territoriale triennale 2013-2015 dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'istituzione dei Poli tecnico professionali, intesi come luogo della interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva;

Visto lo schema di Protocollo di intesa finalizzato all'avvio del "Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore" allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la DGRT 420/2014 che istituisce un Gruppo di pilotaggio per il coordinamento delle attività sperimentali in materia di Poli Tecnico Professionali;

Visto il parere espresso dal CTD nella seduta del 17 luglio 2014;

A voti unanimi,

### **DELIBERA**

- 1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di intesa finalizzato all'avvio del "Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore" allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di dare atto che il protocollo di collaborazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- 3. di incaricare il Settore Istruzione e educazione di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione e all'attuazione del protocollo di cui al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria Della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO



### Protocollo di Intesa

tra

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Regione Campania,

Regione Emilia Romagna,

Regione Lazio,

Regione Piemonte,

Regione Puglia,

Regione Toscana,

Regione Veneto

е

**Gruppo Enel** 

Programma sperimentale di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore

Roma, luglio 2014

### Presentazione

Il presente Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni interessate e il Gruppo Enel è previsto dal Decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 attuativo dell'art. 8 bis della legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il Protocollo di Intesa costituisce l'architettura di riferimento per le convenzioni che verranno stipulate tra istituzioni scolastiche ed Enel per realizzare un programma sperimentale per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado che saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione.

Il programma si fonda sull'integrazione tra le politiche educative della scuola, i fabbisogni professionali dell'Azienda, le esigenze formative e di orientamento degli studenti e la maturazione di un'esperienza lavorativa e delinea una strada innovativa italiana per l'apprendistato duale anche nel solco delle migliori pratiche in Europa.

Il progetto, che prevede l'assunzione in apprendistato di alta formazione e ricerca per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica, viene disciplinato dal presente Protocollo, per le seguenti aree tematiche:

- Oggetto e Ambito di applicazione
- Aree Territoriali
- Istituzioni scolastiche sede del programma
- Numero degli studenti da coinvolgere al percorso sperimentale
- Individuazione degli studenti
- Rientro nel percorso scolastico ordinario
- Ore di formazione
- Responsabilità Scuola e Azienda
- Monitoraggio del programma
- Decorrenza e durata.

### PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato da Carmela Palumbo, Direttore generale per l'istruzione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, di seguito il MIUR,

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato da Salvatore Pirrone, Direttore Generale per le politiche attive e passive del lavoro, di seguito il MLPS,

L'Ufficio scolastico Regionale della Campania rappresentato da Diego Bouchè, Direttore Generale, di seguito USR Campania,

L'Ufficio scolastico Regionale dell'Emilia Romagna rappresentato da Stefano Versari, Vice Direttore Generale di seguito USR Emilia Romagna,

L'Ufficio scolastico Regionale del Lazio rappresentato da Maria Maddalena Novelli, Direttore Generale, di seguito USR Lazio,

L'Ufficio scolastico Regionale del Piemonte rappresentato da Giuliana Pupazzoni, Direttore Generale, di seguito USR Piemonte,

L'Ufficio scolastico Regionale della Puglia rappresentato da Franco Inglese, Direttore Generale, di seguito USR Puglia,

L'Ufficio scolastico Regionale della Toscana rappresentato da Claudio Bacaloni, Vice Direttore Generale di seguito USR Toscana,

L'Ufficio scolastico Regionale del Veneto rappresentato da Stefano Quaglia, dirigente....., di seguito USR Veneto,

La Regione Campania, rappresentata da
La Regione Emilia Romagna rappresentata da
,
La Regione Lazio rappresentata da
La Regione Piemonte rappresentata
,
La Regione Puglia rappresentata da
,
La Regione Toscana rappresentata da,
La Regione Veneto rappresentata da

La Società Enel SPA e le società da essa controllate, rappresentata da Mario Gorga, Responsabile Relazioni Industriali, direzione Personale e Organizzazione, di seguito Enel,

di seguito indicati congiuntamente come le Parti,

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013 n. 128, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ed in particolare l'art. 8 bis che demanda ad un decreto interministeriale l'attuazione di un programma sperimentale per gli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado con periodi di formazione in Azienda e con la possibilità di concludere contratti di apprendistato;

Visto il decreto interministeriale n. 473 del 17 giugno 2014 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze per l'avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art. 8 bis del decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013 sulla istituzione di una "Garanzia per i Giovani" ( 2013/C120/01);

Viste le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;

Vista l'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di "alleanza europea per l'apprendistato" con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro;

Visto il D.lgs 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni, Testo Unico dell'apprendistato e i benefici normativi e contributivi previsti per tale forma di inserimento

Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell'Unione Europea circa la necessità di sviluppare l'interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la 'reale spendibilità' dei titoli di studio sul mercato del lavoro;

Visto l'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 20 marzo 2014 n.34, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 78, contenente la deroga al limite di età per le assunzioni, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori ai fini del programma sperimentale di cui all'art. 8 bis della citata legge n 128 /2013;

Considerato l'accordo sindacale sottoscritto da Enel e dalle Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL in data 13 febbraio 2014, e, separatamente, da UGL Chimici Energia in data 17 febbraio 2014, "Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'apprendistato in alternanza scuola – lavoro e professionalizzante";

### PREMESSO CHE

### II MIUR e iI MLPS

- ✓ Considerano il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, in particolare in questa fase di crisi economica e occupazionale, attraverso la costruzione di un rapporto virtuoso di confronto e trasferimento tra il know-how operativo e i saperi disciplinari consolidati che costituiscono i curricoli scolastici. Tale rapporto virtuoso appare come la base migliore per fornire competenze utili ad una più veloce transizione al lavoro e prefigurare lo sviluppo futuro di tali competenze, nel quadro dinamico dell'evoluzione tecnologica e produttiva.
- ✓ Sulla base delle esperienze di alternanza scuola-lavoro condotte dagli Istituti Tecnici e Professionali, autonomamente o in rete, delle indicazioni che emergono nel confronto con le realtà di altri paesi europei, nonché delle indicazioni che provengono dalla Commissione europea in relazione agli obbiettivi di Europa 2020, individuano nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro.
- ✓ Operano per facilitare, attraverso l'orientamento, una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla "Garanzia giovani" e di realizzare gli obiettivi condivisi che hanno portato a realizzare "L'alleanza europea per l'apprendistato".
- ✓ Intendono valorizzare in pieno l'autonomia scolastica e sostenere il ruolo attivo delle scuole nella creazione di un rapporto costruttivo con i territori, allo scopo di rendere sempre più efficace l'azione didattica e formativa e favorire la transizione dalla scuola al lavoro.

### Le Regioni

- ✓ Hanno competenza unica in merito alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e
  per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
  Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- ✓ Hanno competenza riguardo alla regolamentazione e alla durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e degli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca;

- ✓ Sono impegnate a mantenere attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, come da Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012;
- ✓ Svolgono un ruolo determinante nell'ambito del Piano nazionale di attuazione del programma "Garanzia Giovani" e sono impegnate a sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa; a rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell'occupabilità; a facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi e tra questi e l'apprendistato, a favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro.

### Enel

- ✓ E' uno dei principali operatori integrati nei settori dell'elettricità e del gas di Europa e America Latina. È presente in 40 paesi del mondo su 4 continenti, dove opera al servizio delle comunità, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.
- ✓ E' la più grande Azienda elettrica italiana, con una capacità istallata di circa 40 GW di impianti di generazione termoelettrici e rinnovabili, gestisce gran parte della rete di distribuzione elettrica del Paese e offre soluzioni integrate di prodotti e servizi per l'elettricità e il gas a 31 milioni di clienti.
- ✓ In relazione al ruolo e alla missione svolta nello scenario industriale nazionale ed internazionale, ritiene elemento chiave per il futuro dell'Azienda lo sviluppo delle competenze e capacità richieste per le posizioni tecnico operative su cui si fonda il business. In tale contesto, l'immissione di diplomati tecnici deve consentire il presidio completo delle attività, per garantire nel tempo la continuità qualitativa e il miglioramento dei servizi offerti ai clienti.
- ✓ Ha consolidato in Italia un modello formativo di inserimento per i diplomati tecnici neo-assunti che ha consentito di immettere positivamente migliaia di giovani attraverso l'apprendistato professionalizzante.
- ✓ In base all'esperienza maturata in questi anni ritiene necessario rafforzare ulteriormente il collegamento scuolalavoro che può costituire non solo un fattore propulsivo per il contrasto alla disoccupazione ma è uno snodo chiave per adeguare la formazione culturale degli studenti alla preparazione richiesta nel mondo del lavoro e allo sviluppo tecnologico e innovativo presente in Azienda.
- ✓ In accordo con quanto previsto dell'articolo 8 bis del citato D.L. 104/2013, ha definito un nuovo modello formativo per l'ingresso in Azienda basato sull'alternanza scuola-lavoro, mediante contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma tecnico e a tal fine ha sottoscritto, in data 13 febbraio 2014, un accordo con le Organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL per la sua regolamentazione nel Gruppo Enel.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono di collaborare

- ✓ al programma sperimentale, ex articolo 8 bis del DL n. 104/2013, di cui al Decreto interministeriale del n. 473 del 17 giugno 2014, al quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo, finalizzato alla realizzazione di periodi di formazione in azienda per gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici, a partire dall'anno scolastico 2014/2015;
- ✓ alla realizzazione di profili caratterizzati da competenze e conoscenze che meglio rispondano alle esigenze del mondo del lavoro attraverso una formazione tecnico-pratica realizzata on the job;
- ✓ alla definizione di un percorso formativo che possa costituire un modello di eccellenza e una best practice per il sistema educativo e per il mondo industriale;
- ✓ a favorire un scambio di esperienze e culture tra il mondo del lavoro e istituzioni formative in una logica fattiva e strutturata, finalizzata a migliorare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

### Art. 1

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

### Art. 2

### Oggetto e ambito di applicazione

- La realizzazione del programma sperimentale ex art. 8 bis L. 128/13, di seguito "programma sperimentale", si fonda sull'integrazione tra l'offerta formativa dell'istituzione scolastica, i fabbisogni professionali dell'Azienda, le esigenze formative e di orientamento degli studenti anche attraverso l'esperienza lavorativa.
- 2. Punti cardine del programma sperimentale sono:
  - a) il conseguimento del diploma di istruzione tecnica con la contestuale esperienza di apprendistato, presupposto per una successiva qualifica professionale, a coronamento del successo formativo;
  - b) la progettazione congiunta dei risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) in relazione alle esigenze del mondo del lavoro;
  - c) lo sviluppo in azienda di contenuti peculiari dell'indirizzo di studio relativi alle specificità del contesto operativo, con metodologie didattiche attive;
  - d) l'utilizzo di un sistema di tutoring integrato tra scuola e azienda in tutte le fasi del percorso formativo:

- e) la possibilità di definire, negli Istituti Tecnici coinvolti, un modello di *placement* rivolto a tutti gli studenti anche attraverso la collaborazione con altre iniziative a supporto dell'occupabilità dei giovani.
- 3. Il programma regolato dal presente protocollo è rivolto a studenti iscritti al 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica.
- 4. Gli studenti individuati per la partecipazione al programma sono assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per il consequimento del diploma di istruzione tecnica.

### Art. 3

### Aree Territoriali e sedi del programma sperimentale

- 1. Il programma sperimentale è realizzato, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in aree territoriali del nord, del centro e del sud del Paese, in relazione ai prevedibili fabbisogni occupazionali di Enel, e precisamente: Brindisi, Civitavecchia(RM), Firenze, Napoli, Mestre(VE), Piacenza, Torino.
- 2. Ai fini della realizzazione del programma sono individuati sette Istituti Tecnici del settore tecnologico, elencati nell'allegato 1 al presente protocollo, ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica la cui ubicazione è funzionale alle aree territoriali sopra indicate.
- 3. Gli Istituti scolastici sono stati inoltre individuati sulla base dei seguenti criteri generali: numero di studenti dell'indirizzo di cui al comma 3 art. 2; esperienza di collaborazione con imprese in programmi formativi o di alternanza scuola-lavoro.
- 4. Le Parti si impegnano a diffondere e illustrare il programma sperimentale nelle aree territoriali interessate e presso le istituzioni scolastiche anche attraverso eventi specifici di comunicazione.

### Art. 4

### Modalità di adesione da parte delle istituzioni scolastiche

- L'adesione al programma è deliberata dagli Organi collegiali delle istituzioni scolastiche e comunicata formalmente al MIUR – Direzione generale per l'Istruzione tecnica superiore e i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza agli indirizzi di posta elettronica di cui all'allegato 2.
- 2. Le istituzioni scolastiche individuate stipulano una convenzione con Enel, in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale. La convenzione in ciascun istituto scolastico è stipulata dopo aver verificato che il numero degli studenti individuati è adeguato all'attivazione del programma in una classe dello stesso istituto.

### Art. 5

### Numero degli studenti interessati

- Enel prevede di stipulare, sul territorio nazionale, circa 150 contratti di apprendistato di alta formazione, con studenti ammessi al quarto anno degli istituti indicati nell'all.1, per il conseguimento di diploma di istruzione tecnica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica. La stipula di contratti di apprendistato per ciascuna sede del programma è subordinata alla effettiva individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di una classe.
- La dislocazione degli studenti ai fini dell'apprendistato nelle aziende del Gruppo Enel è collegata ai fabbisogni stimati di assunzione In relazione al raggiungimento degli obiettivi del programma sperimentale, gli studenti sono assegnati alle sedi secondo criteri di funzionalità e sostenibilità.

### Art. 6

### Individuazione degli studenti

- 1. Possono presentare la loro candidatura al programma sperimentale gli studenti che hanno frequentato il 3° anno degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico, indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica" e che non siano risultati 'non ammessi' alla classe successiva (¹).
- 1. La procedura di individuazione degli apprendisti è attivata a fronte di un numero di candidature adeguato alla formazione di una classe e congruo con le consolidate prassi aziendali in materia.
- L'individuazione sarà compiuta dall'Azienda, nel rispetto delle pari opportunità di accesso e delle norme sulla privacy, con iter conoscitivo mediante somministrazione di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di colloquio individuale al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda
- 3. Gli studenti individuati saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche e integrazioni. Il rapporto di lavoro è regolato in conformità alle previsioni di legge ed in base all'accordo sindacale quadro del Gruppo Enel del 13 febbraio 2014 sulla regolamentazione dell'apprendistato in alternanza scuola lavoro e professionalizzante.

Τ

Limitatamente alle sedi in cui non risultano sufficienti candidature dell'indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica" potranno presentare la candidatura anche studenti di altri Istituti Tecnici con stesso indirizzo insistenti nel bacino territoriale e degli istituti Tecnici del settore tecnologico, indirizzo "Meccanica e meccatronica", articolazioni "Meccanica e meccatronica" ed "Energia". A tal fine, se individuati come idonei per la partecipazione al programma sperimentale, gli allievi dovranno cambiare il loro indirizzo di studi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il passaggio tra percorsi formativi.

<sup>1</sup> 

### Art. 7

### Rientro nel percorso scolastico ordinario

 Agli studenti inseriti nel programma sperimentale come apprendisti, è assicurata, in caso di interruzione del programma, la possibilità di rientrare nel percorso scolastico ordinario. Tale evenienza può verificarsi sia per iniziativa dello studente sia per iniziativa aziendale nelle ipotesi previste dall'accordo sindacale Enel – OO.SS. Filctem Flaei Uiltec del 13 febbraio 2014.

### Art. 8

### Ore in Azienda durante l'anno scolastico

- 1. Il numero di ore che dovranno essere svolte in Azienda durante il periodo di svolgimento delle lezioni definito dal calendario scolastico è pari a 280, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 4 comma 2.
- 2. La formazione in azienda viene svolta con una metodologia di tipo attivo in cui si alternano momenti formativi di aula, momenti addestrativi in cantiere didattico e momenti di affiancamento presso le unità operative con il coordinamento del responsabile della risorsa e in situazione di massima sicurezza.
- 3. Durante tutto il periodo di permanenza in azienda ogni apprendista è seguito da un tutor aziendale e da un tutor scolastico secondo quanto definito nelle convenzioni di cui all'art. 4 comma 2.

### Art. 9

### Responsabilità Scuola e Azienda

- 1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la relativa responsabilità del datore di lavoro è da riferire esclusivamente all'attività, ivi compresa quella formativa, svolta in azienda secondo il calendario e l'articolazione definita in sede di convenzione di cui all'art. 4 comma 2.
- 2. La frequenza dell'attività didattica si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

### Art.10

### Monitoraggio del programma sperimentale

1. E' costituito un gruppo di lavoro congiunto per l'individuazione di indicatori e descrittori atti alla valutazione del programma sperimentale su base locale e nazionale, anche ai fini del processo di miglioramento.

Roma, .....

### Allegato A)

- 2. Il gruppo di lavoro potrà sviluppare, inoltre, progetti di supporto e sostegno dei docenti con incontri informativi/formativi presso l'Azienda per l'opportuno raccordo sui programmi e l'allineamento sull'evoluzione tecnologica e dei processi.
- Sono previsti incontri informativi tra l'Azienda e le Segreterie nazionali firmatarie dell'accordo sindacale Enel
   13 febbraio 2014 sull'andamento del progetto, con cadenza semestrale.

### Art.11

### Decorrenza e durata

- 1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha durata 2014-2016, con possibilità di rinnovo. Eventuali variazioni potranno essere apportate previo accordo tra le Parti.
- 2. La sottoscrizione del presente Protocollo verrà divulgata, anche tramite apposite iniziative congiunte di comunicazione, agli studenti degli Istituti Tecnici dei territori interessati, e alle loro famiglie con l'eventuale coinvolgimento delle istituzioni locali e delle parti sociali al fine di assicurare la più ampia diffusione al progetto e favorirne l'avvio operativo.

MIUR	ENEL
Il Direttore generale per l'istruzione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.	Responsabile Relazioni Industriali, direzione Personale e Organizzazione
Carmela Palumbo	Mario Gorga
MLPS	
Il Direttore Generale per le politiche attive e passive del lavoro	
Salvatore Pirrone	
USR Campania	
Il Direttore Generale	
Diego Bouchè	
USR Emilia Romagna	
Il Vice Direttore Generale	
Stefano Versari	

USR Lazio
Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli
USR Piemonte
Il Direttore Generale
Giuliana Pupazzoni
USR Puglia
Il Direttore Generale
Franco Inglese
USR Toscana
Il Direttore Generale
Claudio Bacaloni
USR Veneto
Dirigente
Regione Campania
Regione Emilia Romagna
Regione Emila Romagna
Regione Lazio
Regione Piemonte
Danieus Danie
Regione Puglia
Regione Toscana
•
Regione Veneto

# ALLEGATO 1

				telefono	
Regione	Denominazione Istituto	codice meccanografico	Indirizzo		e-mail
CAMPANIA	IT FERMI - GADDA	NATF24000R	Corso Malta, 141 - 80100 Napoli	081 7806938	NATF24000R@istruzione.it
EMILIA	IS GUGLIELMO MARCONI	PCTF00601P	Via IV Novembre 122 – 29122 Piacenza	0523 714811	segr.amministrativa@isii.it pcis006006@pec.istruzione.i
LAZIO	IT GUGLIELMO MARCONI	RMTF12000N	via Ciro Corradetti - 00053 Civitavecchia	06121124375	RMTF12000N@istruzione.it
PIEMONTE	IIS A.AVOGADRO	TOIS05100C	c.so San Maurizio, 8 - 10124 Torino	011 8153611	tois05100c@istruzione.it
PUGLIA	ITI -GIORGI	BRTF010004	Via Amalfi 2 - 72100 Brindisi	0831 418894	BRTF010004@istruzione.it
TOSCANA	IT ANTONIO MEUCCI	FITF010003	Via del Filarete n. 17 - 50100 Firenze	055 707011	FITF010003@istruzione.it_
VENETO	IS ANTONIO PACINOTTI	VETF01901D	via Caneve N. 93 - 30100 Venezia	041 5350355	VEIS019001@istruzione.it

# ALLEGATO 2

MIUR – Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni	MIUR – Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica dgpostsecondaria@postsecondaria.postsecondaria.postsecondaria.postsecondaria.postsecondaria.postsecondaria.postsecondaria.
USR CAMPANIA	direzione-campania@istruzione.it
USR EMILIA ROMAGNA	direzione-emiliaromagna@istruzione.it
USR LAZIO	direzione-lazio@istruzione.it
USR PIEMONTE	direzione-piemonte@istruzione.it
USR PUGLIA	direzione-puglia@istruzione.it
USR TOSCANA	direzione-toscana@istruzione.it
USR VENETO	direzione-veneto@istruzione.it